



Messaggio municipale

No. 196/2018

concernente l'adozione di un nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Risoluzione municipale no: 371/2018

Data: 11 settembre 2018

Dicastero: Sistemazione del territorio

Per esame: Commissione della gestione e delle petizioni

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo con il presente messaggio il progetto di revisione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Premessa

In seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità, nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia, i Comuni sono chiamati a rivedere i loro regolamenti sulla gestione dei rifiuti.

Il Municipio ha ritenuto di sostituire l'attuale ordinamento in materia con un nuovo documento compatibile con il principio di causalità, sulla base di un regolamento modello redatto dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del Dipartimento del territorio.

Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dai nuovi artt. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (OALPAmb) – strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a), mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b). Questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

Il termine entro il quale i Comuni devono adeguare i loro regolamenti comunali è del 30 giugno 2019, ma l'Esecutivo comunale ha ritenuto, per una questione di praticità, di proporre l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con il 1° gennaio 2019, evitando così oneri inutili dovuti ad una doppia fatturazione.

Il Municipio, nella fase di allestimento e discussione del Regolamento, ha deciso di presentarlo in anteprima alle due Commissioni del legislativo incaricate dell'esame dello stesso. Questo per informare sugli intendimenti del nuovo documento e per raccogliere eventuali suggerimenti o critiche costruttive prima di concludere i lavori

La discussione è stata interessante e una proiezione dell'incasso previsto nell'anno 2019, ritenuta l'adozione di parametri che portassero ad un pareggio tra spese e ricavi, è allegata al presente Messaggio municipale.

Eventuali correttivi verranno applicati dopo le verifiche e l'esperienza del primo anno.

Il Regolamento

Fatte queste premesse, vi formuliamo alcune considerazioni sui singoli articoli del regolamento, dove una spiegazione si ritiene opportuna.

Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 4 – Definizione

La norma riprende le definizioni contenute nell'OPSR, Nell'OTRif e nell'OLTRif.

Art. 5 – Obbligo dei detentori di rifiuti

Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.

Art. 6 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare andranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3.

Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 15.

Art. 7 – Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. cpv. 3).

Art. 8 – Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta.

Ai cpv. 2 e 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Art. 9 – Utenti autorizzati

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ...).

Art. 10 – Imballaggi, contenitori e esposizione

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. In caso di tassa causale sul volume ci si riferisce ai sacchi ufficiali autorizzati mentre in caso di tassa causale sul peso i sacchi possono essere di vario genere in quanto il costo causale viene riscosso sul peso. Di principio i sacchi ufficiali devono essere disponibili in vari formati

Art. 11 – Rifiuti esclusi dalla raccolta

L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune.

Art. 12 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Cpv. 3: nell'ordinanza devono essere stabiliti dei quantitativi soglia riferiti al termine "modeste quantità di rifiuti".

Art. 13 – Sospensione del servizio

Nell'ordinanza dovranno essere specificati gli eventi di forma maggiore.

Art. 14 - Principio

Cpv. 3: Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (es. costi relativi ai rifiuti depositati nei cestini pubblici).

Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%.

Art. 15 – Tassa base

Il Municipio ha cercato di privilegiare il sistema più semplice da gestire amministrativamente, riducendo al minor numero possibile le categorie, come da invito dell'Autorità cantonale. Per le economie domestiche sono state delineate due categorie. L'ammontare della tassa è suddiviso in: persona singola e economica domestica formata da due o più persone.

Per le residenze secondarie, dovendo essere conformi al principio di equivalenza, sarà applicata la tassa base come per le economie domestiche composte da 2 o più persone.

Per le persone giuridiche sono state definite due categorie: quelle fino a 5 dipendenti e quelle oltre 5 dipendenti.

Art. 16 – Tassa sul quantitativo

Il Municipio ha ritenuto di applicare due sistemi di tassa variabile: quella sul quantitativo e meglio "tassa sul sacco" per la zona residenziale e quella sul peso per le zone lavorative, sistema già praticato attualmente.

Art. 17 – Altre tasse causali

Il Municipio ha ritenuto, considerato che non vi è alcun obbligo d'imposizione specifica, di non applicare dei tributi separati per questo tipo di rifiuti.

Art. 18 – Esigibilità

Si rammenta che l'interesse di mora, se non stabilito diversamente, è pari al 5% (art. 73 cpv. 1 CO).

Aspetti procedurali e formali

- Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni;
- referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC)
- quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti, ritenuto che i voti affermativi devono rappresentare almeno 1/3 dei membri del Consiglio comunale (7 voti favorevoli – art. 61 cpv 1 LOC e 155 LOC).

Proposta di decisione

Restiamo a completa disposizione per fornire in dettaglio ulteriori spiegazioni ed indicazioni inerenti a tutti gli aspetti che toccano questo Messaggio e vi invitiamo a voler

deliberare:

1. La revisione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti è approvata.


Cordiali saluti.

Il Sindaco:

Giovanni Berardi

Per il Municipio



Il Segretario:

Giuliano Lippmann

Allegati: Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
Proiezione costi/ricavi 2019